

**DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 8393 DEL 25/07/2007**

Identificativo Atto n. 846

**Oggetto: ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO. MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 DEL D.G. SANITÀ N°8064/2007**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE VETERINARIA  
E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

**VISTI:**

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria,
- il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle misure di lotta contro la Malattia Vescicolare del Suino;
- l'O.M. 26 luglio 2001 "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini";
- il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 di attuazione della direttiva 2000/75 relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;
- l'O.M. 23 febbraio 2006 "Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi";
- l'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 "Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali";

**RICHIAMATO** il Decreto D.G. Sanità n. 8064 del 19 luglio 2007 "Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della Malattia Vescicolare del Suino. Revoca del D.G. Sanità n° 6929/2007";

**RITENUTO** di dover modificare l'allegato 1 del Decreto DG Sanità n. 8064 del 19.07.2007 con ulteriori disposizioni riguardanti gli impianti di macellazione e con chiarimenti relativi alle modalità di controllo degli allevamenti, come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 16 e dell'allegato 1 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 che prevede una sanzione amministrativa in caso, tra l'altro, di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini;

**RITENUTO** di approvare l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto;

**RITENUTO** di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

**VISTA** la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura:

## D E C R E T A

1. di approvare l'allegato 1, recante ulteriori disposizioni riguardanti gli impianti di macellazione e chiarimenti relativi alle modalità di controllo degli allevamenti, che sostituisce l'allegato 1 del D.G. Sanità n° 8064 del 19 luglio 2007 e che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che restano salvi i contenuti degli allegati 2 e 3 del D.G. Sanità n° 8064 del 19 luglio 2007;
3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
4. di stabilire che il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e viene pubblicato sul sito Web della D.G. Sanità.

Il Dirigente della Struttura  
Programmazione Veterinaria e Rapporti Internazionali  
(Mario Astuti)

**MISURE STRAORDINARIE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA  
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA**

**Capo I – Norme generali**

1. È vietato l'invio di suini dalla Regione Lombardia verso gli Stati Membri e i Paesi Terzi.
2. Lo spostamento di suini dagli allevamenti ubicati in Lombardia è consentito esclusivamente da aziende accreditate per la MVS nel 2006 e sottoposte nel 2007 ai controlli previsti al successivo Capo III.
3. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in Lombardia devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Mod 4 il Servizio veterinario deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda.
4. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto carichi multipli);
5. I suini introdotti nelle "stalle di sosta" possono essere destinati esclusivamente e direttamente ad un impianto di macellazione.
6. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) possono essere movimentati dall'allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello; il trasporto deve avvenire con automezzo sigillato dal Servizio Veterinario dell'ASL, con onere a carico dell'allevatore.
7. Tutti i macelli di suini devono garantire l'accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla sosta degli animali prima della macellazione; a tal fine con cadenza almeno settimanale devono provvedere allo svuotamento di tali locali mediante macellazione di tutti gli animali ivi presenti.
8. Gli allevamenti che risultano collegati a focolai di MVS a seguito di spostamento di animali (rintracci), devono essere posti sotto sequestro sanitario sino ad esito favorevole di almeno due prelievi effettuati a distanza di almeno 28 giorni.
9. Gli allevamenti di suini e le stalle di sosta presenti in Lombardia:
  - a) devono disporre delle seguenti dotazioni minime, senza le quali non è possibile procedere alla commercializzazione degli animali:
    - idonei dispositivi per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi al momento dell'ingresso in allevamento, fermo

restando quanto previsto all'art. 6 comma 1 della L.R 30/2006 per gli automezzi adibiti al trasporto animali;

- idonei disinfettanti di comprovata efficacia;
- barriere (es: cancelli, sbarre) che consentano di regolamentare l'accesso a mezzi e persone
- camici e calzari monouso.

b) devono garantire la registrazione degli ingressi in allevamento di persone (anche addetti alla manutenzione) e mezzi di trasporto;

Il rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e b) è verificato dai Veterinari delle ASL in occasione della consueta attività di vigilanza o del rilascio della certificazione sanitaria necessaria per la movimentazione dei suini.

10. Le consegne di mangime nelle aziende ubicate nelle province di cui all'All.2 devono avvenire direttamente dalla ditta fornitrice verso l'allevamento con unico trasporto, senza tappe intermedie in altri allevamenti.
11. Il carico in azienda dei suini morti, degli aborti e degli invogli fetali deve avvenire all'esterno del perimetro aziendale.

## **Capo II – Lavaggio-disinfezione veicoli adibiti al trasporto di animali**

1. Dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati, con dichiarazione al seguito (All.3), da conservare agli atti per un anno; una copia di tale dichiarazione deve restare agli atti, per almeno un anno, anche presso l'allevamento;
2. Presso gli impianti di macellazione di suini, la dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi deve essere sottoscritta dal Veterinario Ufficiale. Qualora il macello non disponga di idoneo impianto, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze; in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un Veterinario Ufficiale;
3. Gli impianti di macellazione di suini già riconosciuti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 286/94 e che non dispongono di impianto di lavaggio e disinfezione all'interno dello stabilimento devono dotarsene entro il 2 agosto 2007;

### Capo III – Conferma accreditamento allevamenti

1. Nell'intero territorio della regione Lombardia tutti gli allevamenti di suini devono essere sottoposti a controllo sierologico per malattia vescicolare del suino, nel rispetto delle modalità e scadenze sotto indicate. A tal fine, sono considerati validi i prelievi effettuati a far data dal 1° maggio 2007, purché effettuati ipotizzando una prevalenza del 5%, con un livello di confidenza pari al 95% (59 campioni) e nel rispetto delle modalità previste al successivo punto 2 c.;
2. Termini entro cui effettuare i prelievi e modalità di campionamento:
  - a) Allevamenti da RIPRODUZIONE CICLO APERTO: conferma accreditamento (P:5%; LC: 95%), entro il 31 luglio 07; per quelli già controllati dal 1° maggio ma con i 20 campioni, la conferma di accreditamento può essere ultimata entro il 31 luglio 2007;
  - b) Allevamenti da RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO: conferma accreditamento (P:5%; LC: 95%), entro il 31 luglio 07;
  - c) Allevamenti da INGRASSO, con numero di capi uguale o superiore a venti:
    - nei Distretti Veterinari di Orzinuovi (BS) – Leno (BS) – Crema (CR) – Quistello (MN) – Romano di Lombardia (BG) e nelle aziende oggetto di rintraccio per collegamenti epidemiologici con focolaio, la conferma dell'accREDITamento deve essere effettuata entro il 31/07/07 (P:5%; LC: 95%);
    - nelle rimanenti zone il riaccREDITamento deve essere ultimato entro il 15 settembre 2007;

In tutti gli allevamenti da ingrasso con più unità strutturali (capannoni), devono essere campionati almeno 20 animali per unità, in modo che il numero minimo dei campioni sia 59, fino ad un massimo di 120 campioni. All'interno dei singoli capannoni i box devono essere individuati in modo da coprire l'intera superficie del capannone;

- d) Allevamenti da INGRASSO, con numero di capi inferiore a 20: la conferma deve essere ultimata entro il 15 settembre 2007;

I suini testati devono essere correttamente individuati e sul documento di accompagnamento dei campioni deve essere specificato, oltre all'identificativo, il capannone e il box in cui l'animale è stabulato.

3. Gli allevamenti che movimentano animali verso altri allevamenti, ai fini dei controlli per MVS, sono assimilati agli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto (accreditamento e mantenimento accreditamento).
4. Nelle "stalle di sosta", in occasione del prelievo mensile del pool di feci per l'

esame virologico, deve essere effettuato anche il prelievo per l'esame sierologico (P:5%; LC:95%);

#### **Capo IV – Misure ulteriori per le Province indicate nell'Allegato 2**

1. Salvo norme più restrittive previste nelle Zone di Protezione e di Sorveglianza istituite intorno ai focolai, è possibile movimentare suini all'interno di una provincia di cui all'Allegato 2, solo da un allevamento con controllo sierologico favorevole eseguito conformemente a quanto previsto al Capo III, verso un altro allevamento riaccreditato, oppure verso un macello;
2. Fatto salvo le norme più restrittive previste nelle Zone di Protezione istituite intorno ai focolai, è possibile movimentare suini provenienti dalle province di cui all'All. 2 verso impianti di macellazione ubicati in altre parti del territorio nazionale, alle seguenti condizioni:
  - a) gli allevamenti di provenienza siano stati riaccreditati:
    - da non più di 14 giorni, se ubicati in Zona di Sorveglianza (*in tal modo si considera ottemperato anche l'obbligo di campionamento della partita, previsto dal DPR 362/96 nei 14 giorni precedenti il trasporto*)
    - da non più di 28 giorni, se ubicati in zona libera delle province stesse;
  - b) sia stato prenotificato l'invio al Servizio Veterinario di destinazione, almeno 48 ore prima dello spostamento ;
  - c) i suini siano correttamente identificati;
  - d) il Veterinario Ufficiale abbia effettuato la visita clinica nelle 48 ore che precedono il carico;
  - e) il trasporto avvenga direttamente dall'allevamento di provenienza al macello di destinazione, con carico unico e quindi senza soste intermedie presso altri allevamenti;
  - f) il veicolo sia stato sigillato dal Servizio Veterinario di partenza;
  - g) i veicoli siano lavati e disinfettati prima del trasporto, con dichiarazione del trasportatore (prevista dall'O.M. 26/7/2001 – vedi All.3); se l'allevamento di provenienza è ubicato in zona di Sorveglianza, tale dichiarazione deve essere controfirmata dal competente Veterinario Ufficiale;

Gli animali sono quindi movimentati solo se scortati da un unico Modello 4, in cui la certificazione sanitaria, firmata dal Veterinario ufficiale, riporti l'attestazione dello stato sanitario del territorio in cui l'azienda è situata, la data dell'esito favorevole della prova sierologica eseguita sull'allevamento di provenienza, nonché l'esito della visita clinica.

Qualora presso un impianto di macellazione dovessero giungere animali provenienti da allevamenti ubicati nelle province di cui all'All. 2 sprovvisti

delle certificazioni previste, onde evitare inconvenienti nella fase di certificazione dei prodotti da essi derivati, sarà disposto l'abbattimento e la distruzione della partita.

3. Fatto salvo le norme più restrittive previste nelle Zone di Protezione istituite intorno ai focolai, è possibile movimentare suini provenienti dalle province di cui all'All. 2 verso altri allevamenti ubicati in altre parti del territorio nazionale, alle seguenti condizioni:
- a) gli allevamenti di provenienza siano stati riaccreditati:
    - da non più di 14 giorni, se ubicati in Zona di Sorveglianza (*in tal modo si considera ottemperato anche l'obbligo di campionamento della partita, previsto dal DPR 362/96 nei 14 giorni precedenti il trasporto*)
    - da non più di 28 giorni, se ubicati in zona libera delle province stesse;
  - b) il Servizio Veterinario di partenza abbia richiesto, almeno 3 giorni lavorativi prima dell'invio, attestando il rispetto delle condizioni indicate al punto 8 capo 1, il nulla osta al Servizio Veterinario di destinazione, che lo concederà previa verifica di:
    - abituali e consolidati flussi commerciali tra le aziende interessate;
    - adeguate strutture e applicazione di idonee misure di biosicurezza nell'azienda di destinazione
  - c) il Veterinario Ufficiale abbia effettuato la visita clinica nelle 48 ore che precedono il carico;
  - d) sia stato prenotificato l'invio al Servizio Veterinario di destinazione, almeno 48 ore prima dello spostamento;
  - e) i suini siano correttamente identificati;
  - f) il trasporto avvenga direttamente dall'allevamento di provenienza all'allevamento di destinazione, con carico unico e quindi senza soste intermedie presso altri allevamenti;
  - g) il veicolo sia stato sigillato dal Servizio Veterinario di partenza;
  - h) i veicoli siano lavati e disinfettati prima del trasporto, con dichiarazione del trasportatore (prevista dall'O.M. 26/7/2001 – vedi All.3); se l'allevamento di provenienza è ubicato in zona di Sorveglianza, tale dichiarazione deve essere controfirmata dal competente Veterinario Ufficiale;
  - i) se gli animali provengono da un allevamento in zona di Sorveglianza, nell'azienda di provenienza non devono essere stati introdotti altri suini nei 28 giorni precedenti la movimentazione.

Gli animali sono quindi movimentati solo se scortati da un unico Modello 4, in cui la certificazione sanitaria, firmata dal Veterinario ufficiale, riporti l'attestazione dello stato sanitario del territorio in cui l'azienda è situata, la data dell'esito favorevole della prova sierologica eseguita sull'allevamento provenienza, nonché l'esito della visita clinica.